





CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO CAMPIONI

INDICE

Art. 1	OGGETTO DELL'APPALTO	pag.	3
Art. 2	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	pag.	3
Art. 3	CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO	pag.	3
Art. 4	TIPOLOGIA DEI COLLI DA TRASPORTARE	pag.	5
Art. 5	CONDIZIONI DI TRASPORTO	pag.	5
Art. 6	CARATTERISTICHE MEZZI DI TRASPORTO	pag.	6
Art. 7	PERSONALE	pag.	7
Art. 8	RISCHIO BIOLOGICO E CHIMICO	pag.	7
Art. 9	DOCUMENTO DI TRASPORTO INTERNO	pag.	7
Art. 10	SEDI DI RITIRO E CONSEGNA	pag.	7
Art. 11	OBBLIGHI DELL'IMPRESA	pag.	9
Art. 12	TESSERA DI RICONOSCIMENTO	pag.	9
Art. 13	CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ E DEI MEZZI	pag.	9
Art. 14	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA e DOCUMENTO DI		
	VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA	pag.	10
Art. 15	RESPONSABILE DEL SERVIZIO	pag.	11
Art. 16	RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZE	pag.	12
Art. 17	PENALI	pag.	12
Art. 18	GARANZIA DEFINITIVA	pag.	13
Art. 19	TRATTAMENTO DEI DATI	pag.	14

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio quadriennale di trasporto di campioni da sottoporre a prestazioni analitiche, da realizzarsi con due distinti vettori presso i centri di raccolta dei Laboratori dell'ARPAV.

Il servizio si articola nelle due seguenti tipologie di trasporto:

- un servizio di trasporto programmato, secondo il calendario riportato al successivo art. 3;
- un servizio di trasporto a chiamata, per trasporti straordinari (presunti 7.000 km/anno).

Le condizioni, i requisiti, le specifiche tecniche, le modalità ed i termini disciplinanti le prestazioni oggetto del servizio sono stabiliti dal presente Capitolato speciale.

ART. 2 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio richiesto consiste nel ritiro, trasporto e consegna, su tratte programmate, di campioni da sottoporre ad analisi chimiche, fisiche e biologiche presso i laboratori ARPAV, in condizioni controllate e differenziate, garantendo un adeguato monitoraggio delle temperature. Il servizio comprende anche la riconsegna dei contenitori vuoti ai vari punti di raccolta in occasione della prima corsa utile, e il trasporto di materiale vario, in quantità non superiore ai 10 kg/giorno/tratta.

Detto servizio dovrà essere reso con due vettori dotati di sistema di rilevazione GPS.

I campioni, in funzione delle matrici [acque, alimenti, materie infettive della classe 6.2 **(ADR 2019)**, rifiuti, filtri aria] nonché delle determinazioni analitiche cui devono essere sottoposti [chimiche o microbiologiche], potranno richiedere il <u>trasporto a temperature controllate e</u> differenziate, ad esempio refrigerato o congelato.

Il servizio deve essere dedicato alle esigenze di ARPAV e i trasporti devono riferirsi esclusivamente a materiale della stessa.

Ogni quattro mesi, la ditta appaltatrice e ARPAV, esamineranno insieme l'evoluzione del servizio per mettere in atto le eventuali azioni correttive che si rendessero via via necessarie.

ART. 3 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Durante il trasporto dei campioni, le temperature richieste dovranno essere costantemente monitorate e visibili agli operatori ARPAV incaricati di controllare il servizio, attraverso un supporto informatico fornito dalla ditta. Il servizio deve essere svolto con continuità e puntualità e dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni indicate nel presente capitolato. In particolare dovranno essere assicurati: il rispetto degli orari di ritiro e consegna dei colli, il controllo delle temperature di trasporto, l'osservanza di ogni indicazione necessaria per garantire il corretto ed integro arrivo a destinazione dei colli trasportati.

3.1 Servizio di trasporto programmato:

Il servizio di trasporto programmato avverrà secondo il seguente **calendario** per complessivi **3.220 km settimanali**, e potrà essere oggetto di modifiche al verificarsi di particolari necessità organizzative del Dipartimento Laboratori. Il chilometraggio giornaliero viene calcolato utilizzando come punto di partenza e di arrivo dei due mezzi le rispettive sedi di inizio percorso.

<u>Vettore n. 1</u>								
Lunedì	Km 348	TV A 8.30 P 8.45	BL A 10.00 P 10.30	VE A 11.45 P 12.00	RO A 12.45 P 13.00	PD A 14.00 P 14.15	VE A 14.45	
Martedì	Km 274	BL A 8.30 P 8.45	TV A 10.00 P 10.15	VE A 10.45		PD A 14.00 P 14.15	VE A 14.45 P 15.00	TV A 15.30
Mercoledì	Km 430	BL A 8.30 P 8.45	TV A 10.00 P 10.15	VE A 10.45 P 11.00	VR A 12.15 P 12.30	PD A 14.00 P 14.15	VE A 15.00	
Giovedì	Km 459	BL A 8.30 P 8.45	TV A 10.00 P 10.15	VE A 10.45 P 11.00	BL A 12.15 P 12.30	PD A 14.00 P 14.15	VE A 14.45 P 15.00	TV A 15.30
	TOT Km 1511							
<u>Vettore n. 2</u>								

<u>Vettore n. 2</u>								
Lunedì	Km 226	OSPEDALE LONIGO (VI) A 8.00 P 8.15	VR A 9.00 P 9.15	OSPEDALE LONIGO (VI) A 10.00 P 10.15	OSPEDALE Vicenza A 10.30 P 10.45		VI A 14.00 P 14.15	VR A 14.50
Martedì	Km 514	RO A 8.15 P 8.30	VR A 9.45 P 10.00	PD A 11.15 P 11.30	VE A 12.00 P 12.15	RO A 13.00 P 13.15	VI A 14.15 P 14.30	VR A 15.05
Mercoledì	Km 460	RO A 8.15 P 8.30	VE A 9.15 P 9.30	VR A 11.00 P 11.15	PD A 12.30 P 12.45		VI A 14.00 P 14.15	VR A 14.50
Giovedì	Km 509	RO A 8.15 P 8.30	VR A 9.45 P 10.00	VE A 11.15 P 11.30	RO A 12.30 P 12.45	PD A 13.30 P 13.45	VI A 14.15 P 14.30	VR A 15.05
	TOT Km 1709							

I colli contenenti i campioni predisposti da ARPAV, integri e con la relativa documentazione, dovranno pervenire ai laboratori ARPAV nei tempi previsti dal calendario (per le attività di carico/scarico, sono prevedibili ed ammessi 15 minuti di tolleranza sugli orari di partenza). L'arrivo presso la sede di destinazione finale dovrà avvenire comunque entro l'ora indicata. Il peso medio giornaliero del materiale da trasportare, complessivo per entrambi i vettori, facendo riferimento sia alle vasche riempite che alle vasche vuote, può variare dai 600 kg agli 800 kg circa.

3.2 Servizio di trasporto a chiamata

Oltre al servizio di trasporto programmato, la ditta dovrà assicurare un servizio di trasporto a chiamata sulle tratte di cui al successivo art. 10 (con tariffa a km), per trasferimenti urgenti di colli tra le sedi di ARPAV nei giorni dal lunedì al venerdì, con le seguenti modalità orarie:

- a. CHIAMATA DALLE 8.00 ALLE 12.00: il campione dovrà essere ritirato dalla sede di partenza e consegnato alla sede di destinazione entro le ore 16.30 della stessa giornata;
- b. CHIAMATA DALLE 13.00 ALLE 17.00: il campione dovrà essere ritirato dalle ore 8.00 del giorno successivo e consegnato alla sede di destinazione entro le ore 13.00.

Si stima che i chilometri complessivi annui di viaggio, previsti per il servizio di trasporto a chiamata, siano 7.000.

Il trasporto a chiamata sarà attivato direttamente dai referenti dei centri di raccolta provinciali dei laboratori.

Qualora la chiamata preveda la consegna presso due sedi in successione, sarà applicato il costo calcolato come somma delle singole tratte.

3.3 Sistema informativo

La ditta dovrà mettere a disposizione un sistema informativo, attraverso piattaforma WEB, accessibile da remoto ai referenti dei laboratori dell'Agenzia, che consenta di verificare la posizione dei vettori durante il trasporto ed i chilometri complessivi mensili effettuati da ciascun vettore, distinti per centri di raccolta.

3.4 Modalità di erogazione del servizio

Il servizio dovrà essere svolto con continuità e puntualità. I campioni dovranno pervenire ai laboratori in accordo con le procedure dei laboratori ARPAV.

In particolare nello svolgimento del servizio dovranno essere garantite tutte le prescrizioni indicate, e dovranno essere rispettate le prescrizioni previste dalla normativa UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e da documenti ACCREDIA specifici.

Sono condizioni indispensabili per la corretta esecuzione del servizio la puntualità nel ritiro e nella consegna dei colli, la massima cura ed accortezza nella movimentazione degli stessi, il controllo e mantenimento delle temperature di trasporto previste per la tipologia di campioni, l'osservanza di ogni indicazione e precauzione necessaria per garantire il corretto ed integro arrivo a destinazione dei colli trasportati.

Il trasportatore è responsabile della perdita o dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le consegna al destinatario.

ART. 4 TIPOLOGIA DEI COLLI DA TRASPORTARE

I colli da trasportare giornalmente per vettore, consistono in 40/50 vasche contenenti campioni, contenitori vuoti e materiale vario. Le vasche, di proprietà di ARPAV, hanno dimensioni medie di 58x40x35 cm, il loro peso con i campioni non supera i 15 kg e sono riempite e sigillate dal personale ARPAV in maniera tale che non si verifichino dispersioni di liquidi, solidi od odori e che siano protetti contro le rotture e le manomissioni.

La maggior parte dei campioni necessita di trasporto a temperatura refrigerata, tranne una minore quantità che dovrà essere trasportata in condizioni di congelamento.

I colli saranno consegnati all'addetto al trasporto adeguatamente confezionati ed etichettati, con l'indicazione della sede cui dovranno essere recapitati e della temperatura prevista per il trasporto.

I campioni di sangue/siero saranno inseriti in un contenitore secondario a tenuta, impermeabile, completo di materiale assorbente e di supporto per l'alloggio stabile dei campioni, immesso in un contenitore terziario in materiale resistente agli urti ed idoneo ad alloggiare uno o più contenitori secondari.

Il personale della Ditta appaltatrice addetto al trasporto non dovrà aprire o manomettere in alcun modo i colli.

I colli, oggetto di trasporto, sono costituiti da campioni di vario materiale (sia matrici ambientali che matrici alimentari) contenuti in:

- sacchetti in materiale plastico;
- contenitori in plastica, polistirolo e/o cartone;
- contenitori in vetro e/o materiale plastico, inseriti a loro volta in cestelli.

Sono inoltre oggetto di trasporto anche i contenitori vuoti da restituire alle sedi di partenza e materiale vario.

ART. 5 CONDIZIONI DI TRASPORTO

I laboratori di ARPAV sono accreditati ACCREDIA in multi-sito e operano in rispetto delle prescrizioni della normativa di riferimento UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018.

Al fine di garantire il rispetto di tali procedure di qualità è necessario che i mezzi siano muniti di appositi "compartimenti" con appropriati sistemi di refrigerazione per il mantenimento delle temperature più sotto riportate (cfr. art. 6), e di idonei sistemi di registrazione in continuo delle temperature.

Deve essere garantita la tracciabilità in tempo reale della temperatura di trasporto dal

momento del ritiro fino a quello della consegna.

Il trasportatore, mediante idonea documentazione informatica, dovrà dare evidenza oggettiva al Laboratorio ricevente della tracciabilità delle temperature registrate durante i tragitti.

ARPAV procederà semestralmente alla taratura dei sistemi termometrici dei mezzi di trasporto all'interno dei diversi compartimenti (per surgelati e per refrigerati); pertanto, i vettori e i compartimenti devono essere messi a disposizione di ARPAV per il tempo necessario all'esecuzione delle tarature.

ART. 6 CARATTERISTICHE DEI MEZZI DI TRASPORTO

Gli automezzi, di classe di emissione minima Euro 5, devono essere di proprietà o a noleggio, leasing o altro contratto che ne assicuri l'effettiva e continua disponibilità dall'inizio del servizio. Gli autoveicoli sono provvisti delle necessarie autorizzazioni ed assicurazioni, in perfetto stato di manutenzione per garantirne l'efficienza, di capacità adeguata al numero ed al peso delle cose trasportate e condotte da autisti abilitati. In particolare, i veicoli devono:

- essere assicurati contro i rischi derivanti dalla circolazione stradale con il seguente massimale: 3.000.000,00 per ogni sinistro;
- avere permessi e/o autorizzazioni di legge per la circolazione tutti i giorni lavorativi dell'anno e per transitare in deroga alle limitazioni di circolazione,
- essere in regola con la revisione generale dei veicoli a motore come disposto dal MIT.

Gli automezzi per il trasporto devono essere adibiti al trasporto di materiale infettivo della classe 6.2 (UN 2814 e UNI 3373) secondo la normativa ADR 2019 e disporre delle seguenti caratteristiche minime indispensabili:

- la tara degli autoveicoli comprende anche tutta l'attrezzatura fissa necessaria allo svolgimento delle funzioni previste;
- gli automezzi debbono essere coibentati e refrigerati con vani di carico confinati, separati dall'abitacolo e destinati esclusivamente all'alloggiamento dei contenitori da trasportare. I materiali di rivestimento devono essere ignifughi o autoestinguenti. Gli autoveicoli devono essere muniti di estintore;
- sistema di refrigerazione che permetta di mantenere una temperatura compresa tra 0 e 4°C·
- sistema di congelamento per il trasporto di surgelati che assicuri la temperatura ≤ 18°C;
- essere di categoria minima EURO 5, muniti di filtro antiparticolato se alimentati a diesel, essere mantenuti in efficienza mediante controlli manutentivi periodici e sottoposti alle revisioni nei termini di legge.

ARPAV potrà collocare nei vani di carico propri data logger e, ogniqualvolta lo ritenga opportuno, effettuare il controllo delle temperature previste. Tali strumenti dovranno essere sempre custoditi nel mezzo di trasporto e collocati secondo le indicazioni fornite da ARPAV. Il Trasportatore dovrà garantire che i data logger posizionati da ARPAV non vengano manomessi e/o rimossi dalla loro sede.

Sarà cura del trasportatore tenere sempre le porte del mezzo chiuse ed aprirle solo per caricare/scaricare i colli per il tempo strettamente necessario.

Durante il trasporto, oltre al mantenimento delle condizioni di temperatura di trasporto indicate, i colli dovranno essere tenuti al riparo dalla luce.

La ditta aggiudicataria dovrà comunicare modello e targa degli automezzi usati per il servizio e potrà proporre ad ARPAV, ferme restando le condizioni stabilite nella gara, di sostituire uno o più modelli con nuove tipologie che presentino caratteristiche migliorative in termini di sicurezza e di efficienza. Ogni eventuale sostituzione degli automezzi dovrà essere accompagnata da nuova documentazione tecnica che verrà esaminata da ARPAV per la necessaria idoneità.

Sono a carico della ditta appaltatrice le imposte e tasse, nonché tutti i contributi di assicurazione sociale ed i premi per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro per il personale alle proprie dipendenze, intendendosi liberata da ogni responsabilità diretta o indiretta l'Amministrazione appaltante, anche per danni a persone o cose.

L'impresa aggiudicatrice dovrà tendere, inoltre, a ridurre al minimo possibile il turn-over o la rotazione tra gli operatori, anche al fine di favorire una migliore conoscenza dei locali/presidi, delle esigenze e delle specificità di ogni centro di accettazione ARPAV. Nello svolgimento del servizio l'impresa aggiudicatrice deve evitare qualsiasi disturbo o intralcio al normale andamento dell'attività dell'Agenzia e, a questo scopo, gli operatori devono essere bene addestrati

L'Agenzia si riserva di controllare periodicamente, senza preavviso alcuno, le condizioni dei mezzi ed il rispetto dei vincoli stabiliti.

ART. 7 PERSONALE

Il personale utilizzato dalla ditta appaltatrice per l'esecuzione del servizio, dovrà seguire le indicazioni impartite da ARPAV.

La ditta appaltatrice dovrà applicare nei confronti del proprio personale la formazione necessaria a garantire il rispetto delle norme antinfortunistiche e di tutte quelle poste a tutela del lavoratore, il quale dovrà essere dotato di tutti i DPI necessari per l'espletamento del servizio.

La ditta appaltatrice dovrà applicare nei confronti del proprio personale condizioni contrattuali normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e di lavoro applicabili alla data del contratto.

ART. 8 RISCHIO BIOLOGICO E CHIMICO

La rottura di un campione all'interno di un contenitore può essere determinata da un urto o incidente. A tal riguardo si precisa che tutti i campioni potenzialmente possono comportare rischio biologico e chimico per gli operatori e contaminazione del cassone del mezzo di trasporto. Per la pulizia delle parti sporche occorrerà corredare il mezzo di trasporto con un kit per la pulizia e disinfezione, composto da:

- materiale assorbente per contenere gli spargimenti e raccogliere residui liquidi;
- paletta e scopa di adeguate dimensioni;
- sacchetti in plastica resistente;
- guanti monouso e mascherine;
- detergente non schiumogeno per la pulizia finale, di tipo igienizzante.

ART. 9 DOCUMENTO DI TRASPORTO INTERNO

Al fine di garantire adeguata documentazione della consegna effettuata, la Ditta appaltatrice, in accordo con ARPAV, dovrà predisporre apposita modulistica per la movimentazione dei campioni trasportati da cui si ricavi:

- il luogo di partenza;
- l'ora e la data della presa in carico;
- la firma dell'operatore di ARPAV della sede di partenza;
- la firma del trasportatore responsabile del trasporto;
- il luogo di destinazione;
- Il numero dei colli trasportati con le relative temperature di trasporto:
- l'ora della consegna alla sede di destinazione:
- la targa del mezzo utilizzato per il trasporto;
- la firma per accettazione di un operatore di ARPAV della sede di destinazione.

Una copia del modulo per la movimentazione dei campioni dovrà rimanere presso la sede di partenza, una seconda copia dovrà essere consegnata insieme al materiale alla sede di destinazione ed una copia dovrà essere trattenuta dalla Ditta appaltatrice.

Eventuale altra documentazione di trasporto necessaria alla Ditta appaltatrice per adempimenti normativi o quant'altro è a carico della Ditta appaltatrice stessa.

ART. 10 SEDI DI RITIRO E CONSEGNA

Gli indirizzi e i recapiti dei centri di raccolta presso i quali dovrà svolgersi il servizio sono di seguito riportati unitamente alla tabella riportante le distanze in chilometri tra le sedi che saranno utilizzate ai fini del calcolo dei corrispettivi.

SEDI ARPAV

Venezia-Mestre (30174) Via Lissa, 6 Tel. +39 041 5445632 Ufficio accettazione: piano terra

Verona (37135)
Via A. Dominutti, 8
Tel. +39 045 8016601/03
Ufficio accettazione: piano terra

Treviso (31100) Via Santa Barbara, 5/a Tel. +39 0422 558565/66/60 Ufficio accettazione piano terra

Belluno (32100) Via F. Tomea, 5 Tel. +39 0437 935512

Ufficio accettazione: primo piano (scale e possibilità di ascensore)

Rovigo (45100) Viale della Pace, 73 Tel. +39 0425 365500 Ufficio accettazione: piano terra

Padova (35121) Via Ospedale, 24 Tel. +39 049 8227841 Ufficio accettazione: piano rialzato

Vicenza (36100) Via Zamenhof n.353-355 Tel. +39 0444 217332/55 Ufficio accettazione: piano terra.

ALTRE SEDI

Ospedale Lonigo

Via Sisana, 1 36045 Lonigo (VI)

Ospedale Vicenza

Viale Ferdinando Rodolfi, 37 36100 Vicenza

RIFERIMENTI CHILOMETRICI

TRATTE	KM
VERONA – ROVIGO	93
VERONA – VICENZA	61
VERONA – PADOVA	88
VERONA – TREVISO	140
VERONA – VENEZIA MESTRE	111
VERONA - BELLUNO	206
ROVIGO – VICENZA	74
ROVIGO – PADOVA	44
ROVIGO – TREVISO	102
ROVIGO – VENEZIA MESTRE	73
ROVIGO – BELLUNO	167
VICENZA – PADOVA	34
VICENZA – TREVISO	88
VICENZA – VENEZIA MESTRE	56
VICENZA - BELLUNO	152
PADOVA – TREVISO	58
PADOVA – VENEZIA MESTRE	32
PADOVA - BELLUNO	123
TREVISO - BELLUNO	73
TREVISO – VENEZIA MESTRE	32
VENEZIA MESTRE – BELLUNO	94
LONIGO – VERONA	43
LONIGO – VICENZA OSPEDALE	29
VICENZA OSPEDALE – VICENZA (SEDE ARPAV)	7

ART. 11 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA

L'impresa deve essere in possesso di iscrizione all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori per conto terzi (D.Lgs. 395/2000; DLgs 478/2001; D.M. Trasporti 161/2011).

Il personale addetto ai servizi appaltati deve essere regolarmente assunto dall'Impresa, ovvero trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto d'opera con l'Impresa medesima.

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'Appaltatore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 12 - TESSERA DI RICONOSCIMENTO

Ai sensi dell'art. 18 lett. u del D.Lgs. n.81/2008, nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia,

contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

ART. 13 - CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ E DEI MEZZI

A seguito dell'aggiudicazione definitiva del servizio si procederà a verificare i mezzi di trasporto proposti dal concorrente per l'esecuzione del servizio. Eventuali correttivi da apportare agli stessi saranno segnalati in apposito Verbale il quale dovrà prevedere il termine ultimo entro cui effettuarli.

ARPAV si riserva inoltre il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, la corretta conservazione dei campioni alle temperature richieste, nonché l'adeguatezza dei mezzi di trasporto e delle rispettive dotazioni, alle prescrizioni di cui agli artt 5 e 6.

ARPAV ha la facoltà di ricusare il personale messo a disposizione per il servizio, per giustificati motivi messi espressamente per iscritto e l'Appaltatore provvederà alla sostituzione del personale medesimo.

ART. 14 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA e DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

interferenza

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". Lo stesso dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il proprio personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi. L'Appaltatore in particolare dovrà:

- a) effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi del D.lgs. n. 81/08, riferita all'attività che l'appaltatore/subappaltatore/lavoratore autonomo, svolge;
- b) effettuare l'informazione, la formazione ed addestramento dei propri lavoratori in materia di tutela della salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro;
- c) rispettare regolamenti e disposizioni interni portati a sua conoscenza dall'Agenzia appaltante;
- d) impiegare personale, dispositivi e attrezzature idonei;
- e) assicurarsi che ciascun lavoratore incaricato per l'uso delle attrezzature e della strumentazione abbia ricevuto una informazione, formazione e addestramento adeguati al fine di garantire la sicurezza propria e quella di terzi:
- f) dotare il proprio personale dei dispositivi di protezione necessari, in merito ai quali dovrà: assicurare una formazione adeguata, organizzare l'addestramento all'uso (se richiesto), esigerne il corretto impiego;
- g) controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro da parte del proprio personale e di eventuali subappaltatori;
- h) predisporre tutte le segnalazioni di pericolo eventualmente necessarie;
- i) fornire al Direttore dell'esecuzione contrattuale tempestiva segnalazione di ogni circostanza di cui viene a conoscenza, anche non dipendente dall'attività appaltata, che possa essere fonte di pericolo nell'esecuzione della fornitura per i Dipendenti di Arpav e per terzi;
- I) disporre che il personale dipendente della propria ditta o di eventuali ditte subappaltatrici sia munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (ex art. 26, comma 8 del DLgs 81/2008);
- m) seguire le indicazioni che saranno riportate nel DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenti) redatto dalla centrale di committenza, relativamente alle ipotesi dei rischi da interferenze con le relative misure da adottare per eliminare o ridurre i rischi stessi.

L'Appaltatore dovrà inoltre:

- dichiarare di avere preso visione dello stato dei luoghi e delle attività svolte da ARPAV presso i quali si svolge l'appalto, sia per quanto concerne lo svolgimento dell'appalto stesso, sia al fine della valutazione degli eventuali rischi in ambito lavorativo connessi all'espletamento delle attività oggetto dell'appalto (futura cooperazione e coordinamento con il committente ai sensi dell'art.26 del D.Lgs n.81/08 e s.m.i., e l'eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze). Quanto sopra sarà effettuato nell'ambito del sopralluogo svolto previo accordo con ARPAV:
- specificare i costi relativi alla Sicurezza per l'esecuzione dell'appalto, che sono distinti da quelli derivanti dai rischi da interferenze stimati dalla stazione appaltante ed indicati negli atti di gara;

L'Aggiudicatario dovrà fornire ad ARPAV le seguenti informazioni e dichiarazioni per l'attuazione delle azioni di cooperazione e coordinamento nell'appalto (può essere fornita anche un'unica relazione che tratti ogni punto seguente):

- a. Nominativo del soggetto che ha la qualifica di datore di lavoro e suoi recapiti;
- b. Nominativo del Responsabile del Servizio prevenzione e protezione dai rischi e recapiti;
- c. Nominativo del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza e recapiti;
- d. Nominativo/i del Preposto/i per l'esecuzione del presente appalto e suoi recapiti;
- e. Relazione sintetica e schematica delle attività che l'appaltatore intende compiere all'interno dei locali dell'ARPAV presso la quale è eseguito l'appalto, con l'indicazione degli eventuali rischi per la salute e Sicurezza sul lavoro propri e quelli che possono interferire con terzi, comprensiva dell'elenco dei mezzi, macchine ed attrezzature utilizzate per l'esecuzione dell'appalto e dichiarazione della loro rispondenza alla normativa di Sicurezza in materia;
- f. Relazione in merito ai dispositivi/attrezzature antinfortunistiche e di protezione individuale forniti per eseguire le attività oggetto del presente appalto e dichiarazione della loro rispondenza alla normativa di Sicurezza in materia;
- g. Indicazione in merito al personale impiegato per l'esecuzione dell'appalto con specificazione del numero, mansioni e la presenza media giornaliera;
- h. Indicazioni in merito alla formazione professionale dei lavoratori impegnati nell'esecuzione dei servizi;
- i. Relazione in merito agli eventuali sub appaltatori di cui si avvale la ditta per l'attuazione dell'appalto i quali, a loro volta dovranno fornire all'ARPAV, tutta la documentazione richiesta nel presente documento;
- j. Dichiarazione dell'appaltatore che si impegna a rendere edotto il proprio personale sui rischi dovuti all'attività svolta dall'azienda nei locali oggetto dell'appalto;
- k. Dichiarazione dell'appaltatore che si impegna a collaborare e a coordinarsi con ARPAV presso la quale si svolge l'appalto e con gli eventuali altri appaltatori per l'eliminazione dei pericoli dovuti alle interferenze delle varie attività:
- I. Dichiarazione dell'appaltatore che si impegna a garantire la salute e Sicurezza dei propri lavoratori nei luoghi di lavoro dell'Azienda presso la quale è eseguito l'appalto, applicando quanto stabilito dalla normativa vigente;
- m. Altre informazioni che l'appaltatore ritiene utile fornire

L'impresa provvisoriamente aggiudicataria dovrà prendere contatti con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per l'esecuzione del contratto al fine di incontrarsi per perfezionare la parte integrativa del DUVRI ricognitivo redatto dalla centrale di committenza e promuovere le necessarie azioni di coordinamento e cooperazione. Il DUVRI firmato per accettazione da parte dell'appaltatore integrerà gli atti contrattuali.

Nell'ipotesi che il soggetto aggiudicatario sia un'ATI e/o un consorzio, quanto disposto ai punti precedenti vale per ogni soggetto partecipante alla costituita (o costituenda) ATI e/o consorzio. In caso di subappalto, l'aggiudicatario (che si avvale del subappaltatore) ha l'onere di collaborare e coordinarsi con ARPAV, per dare l'informazione al subappaltatore dei rischi negli ambienti presso i quali si svolgerà l'appalto stesso e deve produrre tutta la documentazione di cui ai punti della sezione relativa del DUVRI ricognitivo concernente il subappaltatore.

Dalla valutazione preliminare sui rischi da interferenza effettuata dal Servizio di Prevenzione e

Protezione dell'Agenzia, riassunta nel DUVRI, risulta che i costi da rischio interferente sono pari a € 0,00 (zero).

ART. 15 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'Appaltatore si impegna a comunicare il nominativo del proprio Responsabile del servizio, a cui ARPAV dovrà fare riferimento per qualunque necessità, unitamente al numero/i telefonico/i

Il Responsabile del Servizio ha il compito di curare ogni aspetto relativo ai rapporti con ARPAV, al fine di dare completa esecuzione al contratto, come meglio stabilito nel presente Capitolato e nelle eventuali proposte integrativo-migliorative contenute nell'offerta.

Il Responsabile di Servizio ha il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato, le funzioni e i compiti stabiliti, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni. Pertanto tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il Responsabile di Servizio, dovranno intendersi fatte direttamente all'Appaltatore stesso.

Sarà vincolante per il Responsabile essere reperibile in normale orario di lavoro dalle ore 8 alle ore 17, per tutti i problemi che possono manifestarsi nell'esecuzione dei servizi, ivi compreso il monitoraggio dei colli in viaggio.

ART. 16 - RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZE

L'Appaltatore è tenuto a dimostrare prima della stipula del contratto e durante la vigenza di esso, l'esistenza, la validità e l'efficacia a norma di legge sia della polizza R.C. Vettoriale, sia della polizza R.C. Auto in riferimento a tutti i mezzi con cui svolgerà il servizio.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo, è condizione essenziale per l'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'Appaltatore quanto di ARPAV o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

ART. 17 - PENALI

L'Appaltatore ha l'obbligo di organizzare e garantire che il servizio venga effettuato secondo i tempi e le modalità previste nel presente Capitolato.

Qualora il Direttore dell'esecuzione contrattuale rilevi inosservanze delle modalità e tempi di svolgimento del servizio, così come richiesto dal presente Capitolato, ovvero incuria, approssimazione o mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali o del personale dallo stesso incaricato, lo stesso provvederà a darne tempestiva comunicazione scritta all'Appaltatore al fine dell'adozione da parte dello stesso dei necessari provvedimenti.

Deve considerarsi inadempimento il caso in cui l'Appaltatore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Capitolato, ivi compresa la riscontrata difficoltà di reperibilità del Responsabile del servizio. In tali casi ARPAV applicherà all'Appaltatore le penali di seguito descritte:

- Per ogni ritardo nell'adempimento rispetto ai termini di carico e/o scarico dei campioni fissati nel presente Capitolato e nel progetto dettagliato fornito dalla ditta, intendendo per tale un ritardo superiore a 30 minuti che non sia imputabile ad ARPAV o a cause di forza maggiore, l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere all'Agenzia una penale pari a Euro 200,00 sia nel caso di trasporto programmato sia nel caso di trasporto a chiamata.
- In caso di mancato o scorretto posizionamento dei data logger e di scorretta conservazione del campione, risultato deteriorato, scongelato, o comunque mal conservato, l'Appaltatore sarà assoggettato ad una penale di Euro 250,00 per ogni campione deteriorato.
- In caso di mancato intervento giornaliero, per i servizi di trasporto programmato e a

chiamata, l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere all'Agenzia una penale pari ad Euro 300.00 per ogni giorno non reso.

- Nel caso in cui il referente individuato dall'Appaltatore non sia stato ripetutamente reperibile nelle fasce orarie di competenza e in caso di mancanza di igiene e pulizia dei mezzi, l'Appaltatore sarà assoggettato ad una penale di Euro 150,00 per ogni giorno di irreperibilità e di mancata igiene.
- Qualora, a seguito delle verifiche periodiche di conformità, si rilevino gravi non conformità, ARPAV applicherà all'Appaltatore una penale giornaliera fino a Euro 400,00 fermo l'obbligo per l'Appaltatore di provvedere agli adempimenti necessari entro il termine che sarà indicato dall'Amministrazione.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo, verranno comunicati alla'Appaltatore il quale dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni ad ARPAV nel termine massimo di quindici giorni dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accettate, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'Appaltatore le penali come sopra indicate.

ARPAV potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all'Appaltatore medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Per la quota trattenuta sui corrispettivi, l'Appaltatore dovrà emettere una nota di credito pari all'importo della penale o decrementare la fattura del mese in corso di un valore pari all'importo della penale stessa.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Appaltatore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di ARPAV a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni

Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Appaltatore raggiunga la somma complessiva pari al 10% del valore del contratto, il RUP avrà la facoltà di proporre la risoluzione del contratto per grave inadempimento, oltre a chiedere il risarcimento di tutti i danni. Si conviene, inoltre, che l'ammontare delle penali, comunque inflitte, non potrà superare la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale annuale presunto, determinato in sede di aggiudicazione.

ART. 18 - GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi contrattuali l'aggiudicatario dovrà costituire a favore di ARPAV, secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, garanzia definitiva sotto forma di cauzione o di fideiussione, il cui importo sarà calcolato nella misura del 10% dell'importo del contratto (al netto degli oneri fiscali).

In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, l'importo della garanzia è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Qualora il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

L'importo della garanzia sarà ridotto qualora l'operatore economico aggiudicatario dimostri di essere in possesso di una delle certificazioni previste dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.

La garanzia, da rendersi nella forma di cauzione (contanti, bonifico, assegno circolare o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione (rilasciata da Istituto di Credito o da compagnia di Assicurazione autorizzata nel ramo) con le modalità previste dall'art. 93 co. 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, deve avere durata non inferiore a 54 mesi, e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni su semplice richiesta scritta dell'Agenzia.

La garanzia fideiussoria è automaticamente e progressivamente svincolata del 25% dell'importo originario dopo ogni anno di servizio, secondo le modalità stabilite al comma 5 dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo, determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria nonché l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta effettuata da ARPAV.

ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), Arpav fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

In relazione alle attività di rispettiva competenza svolte dalla Committente, si segnala che:

- i dati forniti dall'operatore economico vengono acquisiti per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura e, in particolare, delle capacita amministrative e tecnico-economiche e professionali del soggetto, richiesti per legge ai fini della partecipazione alla procedura, nonché per l'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- i dati forniti dall'operatore vengono acquisiti dalla Committente ai fini della redazione e della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Tutti i dati acquisiti dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Natura del conferimento

L'operatore economico è tenuto a fornire i dati, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilita di ammettere l'operatore alla presente iniziativa o la sua esclusione dalla stessa ovvero la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilita di stipulare il contratto.

Dati sensibili e giudiziari

Di norma i dati forniti dall'operatore non rientrano nelle "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 Regolamento UE (cd. "dati sensibili"). Il trattamento dei "dati personali relativi a condanne penali e reati" di cui all'art. 10 Regolamento UE (cd. "dati giudiziari"), invece, é limitato al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla procedura e dell'aggiudicazione.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla Committente in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice privacy e richieste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale che cura la presente procedura o da quello in forza ad altri uffici della societa che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza in ordine alla presente procedura, anche per l'eventuale tutela in giudizio o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad altri operatori che facciano richiesta di accesso ai documenti della procedura nei limiti

consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo dell'operatore e il prezzo dell'appalto, potranno essere diffusi tramite il sito internet www.arpa.veneto.it

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), l'operatore prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.arpa.veneto.it, sezione "amministrazione trasparente".

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall'aggiudicazione definitiva. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto dell'art. 89 del Regolamento UE.

Diritti dell'interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dall'operatore alla stazione appaltante. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha:

- il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano;
- il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento:
- il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.

In generale, non è applicabile la portabilità dei dati di cui all'art. 20 del Regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dagli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo.

<u>Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati</u>

Titolare del trattamento è Arpav con sede legale in Via Ospedale Civile 24, a Padova.

Per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE e per qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti, Arpav potrà essere contattata al sequente indirizzo:

- Responsabile della protezione dei dati: dpo@arpa.veneto.it

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore dell'operatore prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riquardano come sopra definito.

L'operatore si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari,da parte di Arpav per le finalità sopra descritte.